

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento, che apporta modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, viene emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro due anni dalla sua emanazione, in relazione alle sotto elencate finalità:

- rideterminare l'efficacia temporale di alcune disposizioni del Codice, con particolare riferimento ad istituti giuridici di nuova introduzione, limitando l'intervento a quelle disposizioni a recepimento facoltativo, ai sensi della normativa europea o ad altre disposizioni che, seppure modificate, non incidono sugli obblighi nazionali di adeguamento alle direttive comunitarie;
- apportare alcune modifiche rese indispensabili in relazione al differimento dell'entrata in vigore dei summenzionati istituti;
- apportare al testo alcune correzioni di natura esclusivamente formale, per correggere talune sviste che compromettono le esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi, nonché per meglio coordinare alcune parti del codice;
- adeguamento pieno ed effettivo alle decisioni della Commissione europea in materia di contratti pubblici, medio tempore intervenute.

Si dà di seguito atto delle modifiche apportate:

ARTICOLO 1

Il comma 1 del decreto legislativo correttivo sostituisce l'articolo 253, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplinante il regime transitorio, chiarendo i termini di efficacia delle disposizioni del codice anche in relazione alla data dalla quale iniziano ad avere efficacia alcuni istituti di cui ai successivi commi 1- bis e 1-ter.

Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis al citato articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, chiarendo l'efficacia di nuovi istituti a recepimento facoltativo, quali le centrali di committenza (art. 33) e il dialogo competitivo (art. 58), al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove procedure e di meglio definire le procedure applicative. Tali istituti riguardano tutti i tipi di appalti (lavori, servizi, forniture), sia nei settori ordinari, che nei settori speciali (articolo 206 del codice, che per i settori speciali richiama i citati articoli 33 e 58).

L'indicata data di efficacia di tali istituti è compatibile in chiave comunitaria, perché per essi il recepimento è facoltativo (si confrontino gli articoli 11 e 29 della direttiva 2004/18, nonché l'articolo 29 della direttiva 2004/17, che prevedono la facoltà di recepimento da parte degli Stati membri "Gli Stati membri possono prevedere...").

Il comma 2 dispone analogamente quanto all'articolo 49, comma 10, del codice che disciplina un particolare aspetto dell'avvalimento.

In particolare, la disposizione in oggetto prevede che il soggetto che presta i requisiti (c.d. impresa ausiliaria) non possa a nessun titolo partecipare all'esecuzione dell'appalto. Questa norma può dar luogo a dubbi interpretativi: se non si consente la partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto, l'avvalimento diventa un mero prestito di requisiti, che sembra molto più pericoloso della partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione del contratto, in quanto può favorire lo sviluppo di soggetti che, anziché operare come imprenditori, si limitano a operare come prestatori di requisiti e, conseguentemente, il diffondersi di un mercato dei requisiti.

L'articolo 49, comma 10, ha già incontrato le motivate obiezioni della Commissione europea, il cui servizio legale ha espresso un parere informale sulla bozza del codice; “(...) il divieto per l'impresa ausiliaria di partecipare alla realizzazione dell'appalto a qualsiasi titolo può annientare la portata dell'avvalimento. Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore? Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c'è un caso in cui può essere utile il ricorso al subappalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell'appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell'offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente”.

E' opportuna, pertanto, una maggiore riflessione sul ruolo che può avere l'impresa ausiliaria nell'esecuzione dell'appalto.

Nello stesso senso si provvede quanto all'accordo quadro (art. 59 del codice, e art. 32, direttiva 2004/18), per lavori, servizi, forniture, tuttavia solo nei settori ordinari. Per i settori speciali l'accordo quadro è stato già recepito dal decreto legislativo n. 158 del 1995 ed è già operante. Per i settori ordinari l'accordo quadro è stato previsto per la prima volta dalla direttiva 2004/18, come istituto a recepimento facoltativo, mentre non era contemplato dalle precedenti direttive e, di conseguenza, dalla legislazione interna anteriore al codice.

Anche in questo caso, si intende disporre di un lasso temporale per un maggiore approfondimento delle problematiche applicative, trattandosi di istituto a recepimento facoltativo e, dunque, è compatibile in chiave comunitaria.

Il comma 2 aggiunge, altresì, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 1-ter, disponendo analogamente al comma 1 bis, con esclusivo riferimento agli appalti di lavori nei settori ordinari, e, dunque, senza modificare la disciplina in tema di:

- appalti di servizi e forniture nei settori ordinari;
- appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
- lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

In particolare, le disposizioni in questione riguardano:

- la procedura negoziata previo bando e senza bando di gara (articoli 56 e 57);
- l'appalto misto di progettazione ed esecuzione di lavori (articoli 3, comma 7 e 53 commi 2 e 3).

E' noto che la disciplina nazionale in tema di lavori ha disciplinato tali istituti in termini più restrittivi rispetto al diritto comunitario, per i lavori nei settori ordinari. Tale impostazione non è seguita, a legislazione vigente anteriore al codice, nei settori di servizi e forniture, nei settori speciali, e per le infrastrutture strategiche. Inoltre per le infrastrutture strategiche, come anche per l'affidamento delle concessioni in generale, è già escluso dal codice, come dalla disciplina attuale, l'affidamento con procedura negoziata.

ARTICOLO 2

Il presente articolo recà alcune modifiche sostanziali indispensabili per il corretto coordinamento di tutte le parti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero volte ad introdurre rettifiche finalizzate a correggere refusi o meri errori materiali del codice.

Si illustra di seguito il contenuto delle proposte correttive.

La modifica dell'articolo 40, comma 4 corregge alla lettera a) un mero errore materiale; alla lettera b) si demanda al successivo regolamento generale per lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 5 la disciplina delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.

Le modifiche di cui all'articolo 66, comma 7, sono relative al regime di pubblicità per i contratti c.d. sopra soglia comunitaria: si introduce, relativamente alla pubblicazione dei bandi nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale, un termine legale massimo certo per la pubblicazione dei bandi (6 giorni) coerente con la prassi attualmente in uso.

La modifica di cui all'**articolo 110** elimina un vuoto normativo, estendendo ai concorsi di progettazione ed ai concorsi di idee sotto soglia comunitaria la procedura di affidamento di cui all'**articolo 91**, comma 2.

Le modifiche di cui all'**articolo 122, comma 5**, sono relative al regime di pubblicità per i contratti c.d. sotto soglia comunitaria, in coordinamento con le disposizioni sopra soglia: alla lettera a) si estende agli avvisi relativi agli esiti di gara - per i contratti di importo pari o superiore a 500.000 euro - l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la lettera b) estende l'obbligo di pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune agli avvisi relativi agli esiti di gara per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro; nella lettera c), analogamente al regime sopra soglia di cui all'**articolo 66, comma 7**, si introduce un termine legale massimo certo (6 giorni) per la pubblicazione dei bandi nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale.

La modifica di cui all'**articolo 124, comma 5**, estende a servizi e forniture l'introduzione di un termine legale massimo certo per la pubblicazione dei bandi nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale.

La modifica di cui all'**articolo 165 comma 10** è volta a meglio specificare il regime applicabile alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

La modifica di cui all'**articolo 184, commi 2 e 3** è volta a coordinare il regime transitorio del codice dei contratti pubblici, nella parte relativa alla composizione della Commissione speciale di valutazione impatto ambientale con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – norme in materia ambientale-.

La modifica di cui all'**articolo 189, comma 3**, corregge un errore materiale, di richiamo a normativa che sarà abrogata dall'entrata in vigore del codice; appare opportuno, in ogni caso, in tema di qualificazione del contraente generale, il richiamo all'avvenuto espletamento di procedure di gara.

Con la modifica di cui all'**articolo 216, comma 1**, si vuole evitare il rischio che gli enti aggiudicatori affidino, senza necessità di espletare gare, la concessione per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 208-213 a soggetti che, non ricadendo tra gli enti aggiudicatori di cui all'**articolo 207** (pubbliche amministrazioni, imprese pubbliche e titolari di diritti speciali o esclusivi), possano poi, a valle, prescindere dall'applicazione delle regole che presiedono all'aggiudicazione nei settori speciali.

ARTICOLO 3

La modifica di cui all'**articolo 3, comma 7**, recante la definizione di "appalti pubblici di lavori", consente l'esecuzione con qualsiasi mezzo anche relativamente ai contratti nei settori speciali, come già previsto dalla vigente legislazione – articolo 7 decreto legislativo n. 158 del 1995.

La modifica dell'**articolo 3, comma 35** è di carattere formale, sopprime il riferimento al decreto legislativo n. 42 del 2005 – Codice dell'amministrazione digitale- già abrogato dal decreto legislativo n. 159 del 2006.

La modifica dell'**articolo 9, comma 2**, è di carattere formale, sopprime il riferimento al decreto legislativo n. 42 del 2005 – Codice dell'amministrazione digitale- già abrogato dal decreto legislativo n. 159 del 2006.

La modifica dell'**articolo 26, comma 1** elimina un errore materiale dovuto al mancato coordinamento della norma con la Relazione illustrativa al codice per i contratti di sponsorizzazione.

La modifica di cui all'**articolo 77, comma 5**, è di carattere formale, sopprime il riferimento al decreto legislativo n. 42 del 2005 – Codice dell'amministrazione digitale- già abrogato dal decreto legislativo n. 159 del 2006.

La modifica di cui all'**articolo 89, comma 2**, corregge un errato richiamo al comma 2 anziché al comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999.

La modifica di cui all'**articolo 110** –concorsi di progettazione e concorsi di idee-elimina un vuoto normativo per le procedure di affidamento sotto soglia.

La modifica di cui all'**articolo 164, comma 1** è di carattere formale, coordina l'articolo 164 con l'articolo 4 del codice in tema di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

La modifica di cui all'**articolo 164, comma 4** corregge nella prima parte un mero refuso; nella seconda adegua il testo al decreto legislativo n. 494 del 1996.

La modifica di cui all'**articolo 194, comma 10**, corregge un mero refuso.

La modifica di cui all'**articolo 207, comma 1, lettera b)** corregge un mero refuso.

La modifica di cui all'**articolo 222, comma 2** risponde ad un'esigenza di coordinamento formale tra i richiami interni del codice.

La modifica di cui all'**articolo 252, comma 8** è di carattere formale, sopprime il riferimento al decreto legislativo n. 42 del 2005 – Codice dell'amministrazione digitale- già abrogato dal decreto legislativo n. 159 del 2006.

La modifica di cui all'**articolo 253, comma 15** elimina un mero errore materiale dovuto al richiamo di una norma priva di efficacia.

La modifica di cui all'**articolo 253, comma 21** corregge le modalità relative al procedimento, prevedendo che sia il Ministro delle Infrastrutture a stabilire, con atto regolamentare, le procedure di verifica dei certificati utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA, coinvolgendo l'Autorità nel relativo procedimento.

La modifica di cui all'**articolo 253, comma 27, lettera f)** elimina un mero refuso.

La modifica di cui all'**Allegato XXI** elimina un mero refuso.

Si propone, infine di coordinare l'intero testo del decreto legislativo 163 del 2006 con il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006), prevedendo la denominazione “Ministero delle infrastrutture”.

ARTICOLO 4

La modifica normativa ivi prevista è volta a far cessare la materia del contendere in merito alla procedura di infrazione –n. 2005/4311- avviata dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana con costituzione in mora del 10 aprile 2006.

La Commissione ha osservato che l'articolo 20-octies del decreto legislativo n. 190 del 2002, introdotto dal decreto legislativo n. 9 del 2005, presenta alcuni profili di dubbia compatibilità con il diritto comunitario in tema di appalti pubblici e concessioni; in particolare, con riferimento all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE, nonché con l'articolo 53 della direttiva 2004/18/CE.

L'articolo 53 citato, che sostanzialmente riproduce quanto già previsto dalla direttiva 93/37/CEE, stabilisce alcuni criteri nel caso di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ad avviso della Commissione, dal complesso delle direttive e della giurisprudenza comunitaria si evince che la scelta discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici in merito ai criteri volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere collegati all'oggetto dell'appalto pubblico.

La Commissione ha, conclusivamente, ritenuto che l'articolo 20-octies del decreto legislativo n. 190 del 2002 laddove prevede un nuovo criterio per l'aggiudicazione degli appalti ai contraenti generali con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, concernente la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, costituisce una violazione del diritto comunitario.

Il decreto legislativo correttivo, pertanto, conformemente alle indicazioni suddette, sopprime la lettera f) dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che riproduce l'articolo 20-octies del decreto legislativo n. 190 del 2002.

ARTICOLO 5

Lo schema di decreto legislativo correttivo non ha riflessi finanziari. in tutto il suo articolato.

In merito all'articolo 1, si osserva che interviene limitatamente alla determinazione della data a decorrere dalla quale si applicano concretamente alcuni istituti la cui introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale (con il d. lgs. n. 163/06) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo.

Non possono ipotizzarsi effetti riflessi di carattere finanziario connessi con le disposizioni che fissano un nuovo termine di efficacia in quanto si tratta di istituti a carattere facoltativo per le amministrazioni.

Non possono ipotizzarsi, inoltre, diseconomie di carattere amministrativo o ipotetici effetti negativi in sede contenziosa, in quanto per ciascun procedimento il decreto correttivo stabilisce con certezza la disciplina ad esso applicabile, dal momento in cui è stato avviato sino alla sua conclusione.

L'articolo 2 apporta alcune modificazioni al decreto legislativo n. 163 del 2006. In particolare, per quanto riguarda la modifica di cui all'art. 40, comma 4, concernente la vigilanza sulle SOA da parte del Ministero delle Infrastrutture, fermo quanto previsto relativamente all'Autorità di vigilanza, si precisa che a detti nuovi compiti l'amministrazione provvederà con le strutture e le risorse a disposizione già adibite a compiti di tale natura (Direzione generale per la regolazione lavori pubblici).

L'articolo 3 apporta correzioni di carattere eminentemente formale.

L'articolo 4 apporta una modifica del decreto legislativo n. 163 del 2006 per renderlo coerente con l'ordinamento comunitario e porre fine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana.

Per i motivi esposti, l'articolo in questione, coerentemente a quanto già previsto dall'articolo 254 del decreto legislativo 12 aprile n. 163 del 2006 al quale si riferiscono le disposizioni correttive ed integrative, garantisce la necessità di assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dallo schema di decreto legislativo correttivo.

ARTICOLO 6

L'articolo 6 del decreto legislativo correttivo detta disposizioni volte a disciplinare sia l'entrata in vigore delle modifiche introdotte (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che il regime normativo transitorio derivante dalla successione temporale dei testi legislativi, nel senso della perdurante applicazione della disciplina in vigore al momento di avvio della procedura.

A tal fine, le disposizioni già abrogate ai sensi dell'articolo 256 del codice, limitatamente agli istituti di cui all'articolo 1 del decreto correttivo, continuano a trovare applicazione per il suddetto periodo transitorio (compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo e il 31.12.2006, posto che, come precisato nell'art. 1 del presente provvedimento, gli istituti ivi contemplati saranno disciplinati dalle disposizioni contenute nel codice degli appalti solo a decorrere dal 1.1.2007).

In tal modo si evita in radice il rischio che procedure di aggiudicazione partano con un regime giuridico, poi mutato nel corso del loro ulteriore sviluppo. La soluzione prescelta, invece, mira ad assicurare stabilità e certezza del quadro normativo di riferimento per ogni stazione appaltante e per tutti gli operatori, nazionali e non, che comunque sapranno sin d'ora quale sarà la

disciplina applicabile, individuata in ragione di un elemento certo, oggettivo e non strumentalizzabile, quale la data ufficiale di avvio del relativo procedimento.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo correttivo è adottato in forza delle previsioni contenute nell'art. 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005, che consente di ricorrere a decreti legislativi correttivi nel rispetto della medesima procedura e con l'osservanza degli stessi criteri direttivi.

Le disposizioni in esame, in particolare, sono volte ad individuare una data di efficacia per l'applicazione di taluni istituti (contemplati nell'art. 1 dello schema di decreto) diversa da quella originariamente indicata nell'art. 257 del codice (1 luglio 2006). Viene così precisato che per i citati istituti le rispettive disposizioni si applicano alle procedure che hanno inizio a decorrere dal 1.2.2007.

Si rammenta che gli istituti interessati sono i seguenti:

- centrali di committenza (art. 33);
- avvalimento (art. 48, limitatamente al comma 10, che impedisce alle imprese ausiliarie di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore);
- dialogo competitivo (art. 58);
- accordi quadro (art. 59);
- contratti integrati di progettazione ed esecuzione (art. 3, c. 7);
- procedura negoziata con bando di gara (art. 56);
- procedura negoziata senza bando di gara (art. 57).

Le ragioni dell'indicazione della diversa data di efficacia sono legate all'esigenza di disporre di un più congruo lasso di tempo per potere valutare gli effetti degli istituti citati, tutti innovativi per il nostro ordinamento e per molti dei quali è già stata evidenziata l'esigenza di consentire alle amministrazioni di doverli di strumenti adeguati per superare i costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti.

La disposizione non ha riflessi finanziari. Infatti, interviene limitatamente alla determinazione della data a decorrere dalla quale si applicano concretamente alcuni istituti la cui introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale (con il d. lgs. n. 163/06) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo.

A riprova di tanto, basti considerare la relazione tecnica allegata al citato d. lgs. n. 163/06 che non fa menzione di alcuna delle disposizioni sopra citate.

Come si può notare, allora, non possono neppure ipotizzarsi effetti riflessi di carattere finanziario connessi con le disposizioni che fissano un nuovo termine di efficacia in quanto si tratta comunque sempre di istituti a carattere facoltativo per le amministrazioni.

Neppure possono ipotizzarsi diseconomicie di carattere amministrativo o ipotetici effetti negativi in sede contenziosa. Infatti, l'art. 5 dello schema di decreto sancisce il principio secondo il quale tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture proseguono sino al termine applicando unicamente (e per intero) la disciplina vigente alla data in cui hanno avuto formalmente inizio (che corrisponde alla data in cui i bandi o avvisi con cui si indirete una gara siano pubblicati, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla data di invio degli inviti a presentare le offerte). Pertanto, ciascun procedimento al momento in cui è avviato consente sempre di conoscere con certezza la disciplina allo stesso applicabile sino alla sua conclusione, senza alcun pericolo di sopravvenuta introduzione di disposizioni diverse, che possano – per ipotesi – imporre la rinnovazione di tutte le fasi del procedimento, o considerare non più utili altre già concluse.

L'articolo 2 dello schema di provvedimento apporta alcune modificazioni al d.lgs. n. 163/06. In particolare, con la modifica introdotta all'art. 40, comma 4, si introduce un nuovo criterio alla luce del quale dovrà essere adottato il regolamento applicativo (previsto dall'art. 5 dello stesso d. lgs. n. 163/06). Al fine di assicurare una integrale e penetrante vigilanza sull'attività delle SOA, fermo quanto già disposto nel codice relativamente al ruolo dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si affida al predetto regolamento la definizione delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA. Per garantire l'assenza di nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa anche che a ciò si dovrà provvedere con le strutture e le risorse già a

+39 6 44267296

disposizione, già oggi adibite a compiti di tale natura (per il Ministero delle Infrastrutture, la Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, per quanto di competenza), e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le ulteriori disposizioni correttive contemplate nell'art. 2 sono volte ad assicurare più incisive forme di pubblicità delle gare, e pertanto condizioni di maggiore trasparenza e limpida concorrenzialità, senza oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici (modificazioni agli articoli 66, comma 7, 122 e 124). Anche la modifica apportata all'art. 189, comma 3, del d. lgs. n. 163/06 mira a garantire che effettivamente la qualificazione del contraente generale nella prospettiva della realizzazione di infrastrutture di interesse strategico risulti collegata a precedenti esperienze di lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione, purché a sua volta aggiudicata con gara pubblica.

Analogamente, relativamente ai settori speciali, si vuole che il concessionario scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, sia tenuto ad applicare le disposizioni del codice parallelamente a quanto previsto per gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207. Anche in questo caso, pertanto, la disposizione non riveste alcun contenuto di carattere finanziario. Le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 2 hanno valenza solo procedimentale, intrando esclusivamente a precisare come si esegue la verifica di interesse archeologico nell'esecuzione di infrastrutture di interesse strategico (modifiche all'art. 165, c. 10).

Con l'articolo 3 del provvedimento si apportano alcune correzioni al d. lgs. n. 163/06 determinate da esigenze meramente formali, e dunque anche esse del tutto priva di qualsivoglia effetto finanziario.

L'art. 4 dello schema di provvedimento apporta una modificazione all'ordinamento nazionale per renderlo coerente con quanto richiesto a livello comunitario, in seguito alla Decisione della Commissione del 4 aprile 2005, relativamente alla procedura di infrazione 2005/4311 ex art. 226 del Trattato. La Commissione europea ha avviato la procedura di messa in mero nei confronti della Repubblica italiana relativamente ad un aspetto del sistema di qualificazione del contraente generale per l'esecuzione di lavori nell'ambito di infrastrutture di interesse strategico. Pertanto si impone la corrispondente modifica, peraltro anche in questo caso priva di effetti finanziari.

L'art. 5, coerentemente a quanto già previsto dall'art. 254 del d. lgs. n. 163/06 al quale si riferiscono le disposizioni correttive ed integrative esposte, garantisce la necessità di assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

lp

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cesario

fm

- 3 AGO. 2006

439 6 44267296